



## CONTRATTO

per il servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020 – CIG 6969392C35

L'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141.

E

La società ACG Auditing & Consulting Group Srl, con sede legale in Terni alla via Annio Floriano 7, Codice Fiscale e Partita IVA 00758240550, nella persona della Sig.ra Silvia Bonini, nata a Terni, il 18/03/1970, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

## PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente



Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti;
- AIFA, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- Fornitore contraente e/o Aggiudicatario, indica ACG Auditing & Consulting Group Srl come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020 – CIG 6969392C35 e contraente del presente Contratto;
- Parte, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
- Parti, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
- Lettera d'invito, indica la Lettera di invito prot. ANGP/31018 del 27/03/2017 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- Capitolato Tecnico, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- Relazione Tecnica, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- Offerta Economica, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- Servizi, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 19/07/2017, prot. n. 79547-20/07/2017-AIFA-COD UO-A;
- Cauzione Definitiva indica la polizza fidejussoria n. n. N336/00A0665345 emessa



da Groupama Assicurazioni S.p.a. il 28/06/2017;

- Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000 in data 30/03/2017, in corso di validità;

- Polizza Assicurativa n. 6565961 emessa da Aviva Italia S.p.a. il 31/10/2014;

- n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 19/07/2017, prot. n. 79554-20/07/2017-AIFA-COD UO-A;

b) l'AIFA, con determina DG n. 362 del 24/02/2017 ha indetto una procedura di gara tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020 – CIG 6969392C35 per un importo complessivo a base d'asta di Euro 102.000,00 (centoduemila/00), oltre IVA di legge e oneri previdenziali, avviata con Lettera di invito num. prot. 31018/P del 27/03/2017;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina DG n.1217 del 26/06/2017 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società **ACG Auditing & Consulting Group Srl** per il servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020 – CIG 6969392C35;

e) con pec del 27/06/2017, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla **ACG Auditing & Consulting Group Srl** secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;



f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente Contratto le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente Contratto nonché le Condizioni Generali di Contratto relative al servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020 – CIG 6969392C35 (Allegato 2 al Bando MePA "Servizi di supporto alle attività delle P.A").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA "Servizi di supporto alle attività delle P.A", Allegato 2 – Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi di supporto alle attività delle P.A e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali Allegato 1 –Capitolato Tecnico, Allegato 3 - Regole del Sistema di E-Procurement della PA; Allegato 4 - Patto di integrità) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA "Servizi di supporto alle attività delle P.A" e

relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.

4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

#### Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei servizi di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per il triennio 2017/2020.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

- assistenza e supporto nell'effettuazione delle scritture contabili di integrazione, rettifica e chiusura di fine anno;

- assistenza e supporto nella redazione del bilancio d'esercizio con gli allegati previsti dal codice civile e dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 27 marzo 2013;



assistenza e supporto nella redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione relativamente ai contenuti richiesti dall'art. 13,

comma 3, del D.Lgs. n. 91/2011;

- assistenza e supporto alle strutture dell'Area Amministrativa nella redazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria consistenti nel bilancio di previsione e sue revisioni;

- assistenza e supporto alle strutture dell'Area Amministrativa nell'assolvimento degli adempimenti civilistici formali e fiscali del periodo: redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Iva, della dichiarazione Irap e della dichiarazione dei sostituti d'imposta per la parte riguardante i compensi per lavoro autonomo;


- aggiornamenti normativi in materia, con particolare riguardo alle norme sul contenimento della spesa pubblica.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente Contratto avrà durata di trentasei (36) mesi a far data dalla sottoscrizione digitale del relativo Documento di Stipula caricato sul Sistema di E-Procurement del MePa n. 1541000 avvenuta in data 27/06/2017 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, e avrà scadenza in data 26/06/2020.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di

  
riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,  
provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore*  
*contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del  
contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.  
50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi oggetto del presente*  
*Contratto e per l'intera durata* dello stesso è pari a euro 57.000,00  
(cinquantasettemila/00), oltre IVA e oneri previdenziali, da corrispondersi in n. 6  
semestri, ciascuno pari a euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri  
previdenziali, dietro presentazione di regolare fattura. Resta fermo che tutti i  
servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza  
alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si  
intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per  
l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di  
revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in  
merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di  
eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata  
contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la  
risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art.

1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Agiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

In particolare all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento di cui all'art. 113-bis del Codice ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui



all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al Fornitore contraente del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;

• Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

• Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma

avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio



1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidatogli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il Fornitore contraente si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei Servizi.

4. Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi indicate nel Contratto o nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta

  
dell'AIFA.

5. Il Fornitore contraente si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Area Amministrativa dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. AIFA nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei Servizi, la dott.ssa Stefania Cuccagna.

2. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi la dott.ssa Bonini Silvia la quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

#### **Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in



dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* dichiara di possedere adeguata polizza assicurativa idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei Servizi di cui all'articolo 2 del presente Contratto.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 8 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### Art. 8- Cauzione

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente Contratto, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.



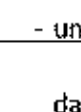
2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 19.448,40 (diciannovemilaquattrocentoquarantotto/40), come calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate, tra loro non cumulabili.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal Contratto (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### Art. 9 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente Contratto, nella Lettera di invito e nel Capitolato Tecnico, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

  
- una penale pari a 1.000,00 euro per servizi non conformi alle modalità previste dal *Capitolato Tecnico* e omessa trasmissione della documentazione.

Nel caso si verifichi l'omessa trasmissione dell'intera documentazione contabile-fiscale come richiesta dall'Agenzia, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera e) del presente *Contratto* per i casi di risoluzione per inadempimento, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi di supporto alle attività della P.A. all'art 10 (Allegato 2 al Bando MePA "Servizi di supporto all'attività della P.A").

3. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato



potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con



L'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penali di cui all'art. 10 del presente Contratto;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
- g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente Contratto.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, il Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore

*contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito -**

**Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore *contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del Fornitore *contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente Contratto.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il Fornitore *contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in

possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza

nell'espletamento dell'incarico. In merito il Fornitore contraente dovrà richiamare

l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino

a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su

quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso

illegittimo di notizie riservate. In particolare il Fornitore contraente si impegna a

diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più

rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle

norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi

venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di

compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto

dall'AIFA per le imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato

nelle Premesse al presente Contratto, viene prodotto dall'Aggiudicatario all'atto

della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o

riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli

obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire

situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei Servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei Servizi del presente *Contratto*, designa il Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle Premesse al presente *Contratto*;

c) I dati personali trattati nell'espletamento dei Servizi connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il Fornitore contraente si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "incaricato al trattamento".

4. L'Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del Contratto, gli interessati potranno esercitare nei confronti del Fornitore contraente i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di



pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

**Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un regolare rapporto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il Fornitore contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o

mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 16 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 17 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) di copia del presente Contratto con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:

"Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 17 (diciassette) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è redatto su \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

La sottoscritta Silvia Bonini in qualità di rappresentante legale p.t. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel

*Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6- Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 8 – Cauzione

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale  
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art 16 - Foro competente

Art. 17 - Imposta di bollo

Firmato digitalmente

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità

Pubblicato sul profilo del committente in data 04/09/2017



E' copia conforme all'originale  
composta di n. 29 fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data

04/09/2017  
Roma il 04/09/2017

IL FUNZIONARIO

*Anna Neri*